N. R.G. 17132-1/2025

TRIBUNALE di VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Giudice,

sciogliendo la riserva,

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1.Svolgimento del processo cautelare.

1.1.Loris Paolo Magosso, premettendo di essere socio di Delma s.r.l. quale titolare di una quota di partecipazione del 30 %, con rituale atto di citazione ha impugnato la delibera assembleare adottata in data 15.05.2025, con la quale è stato modificato lo statuto della società con l'innalzamento del quorum deliberativo al 70% del capitale sociale; contestualmente, con ricorso ex art. 2479 ter e 2378, terzo e quarto comma, c.c., la sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata.

Il ricorrente ha rappresentato le vicende societarie e i reiterati conflitti, sfociati anche in iniziative giudiziarie, tra i soci Graziella Canton e Ennio Depaoli, titolari del 35% delle quote ciascuno. Ha lamentato il frequente cambio di *governance* deliberato dai soci di maggioranza e la conseguente preoccupazione per la stabilità dei posti di lavoro insorta nei dipendenti della società, da cui sono conseguite tre giornate di sciopero e le dimissioni dei migliori dipendenti.

Ha dedotto che con l'impugnata delibera, adottata con il voto favorevole dei soci Depaoli e Canton, è stata deliberata:

(i) la modifica dell'art. 11.4 dello Statuto di Delma s.r.l. nei seguenti termini: "*Le decisioni dei soci con il metodo della consultazione scritta sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 70% (settanta per cento) del capitale sociale*";

(ii) l'art. 14.6 dello Statuto di Delma s.r.l. nei seguenti termini: "*L'Assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente, delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70 (settanta) per cento del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze, purché non inferiori a quelle indicate nel presente articolo*".

Tanto premesso, ha censurato la delibera sulla base di due motivi.

1.2.Con il primo motivo ha lamentato la nullità della delibera per illiceità dell'oggetto ai sensi dell'art. 2479 ter c.c. in quanto volta a precostituire una maggioranza che consenta ai soci Depaoli e Canton, titolari del 35% ciascuno delle partecipazioni di Delma s.r.l., di estromettere il socio di minoranza dalla vita sociale e così di fatto rendendo incensurabili le condotte con le quali essi perseguono finalità del tutto estranee ed incompatibili con lo scopo economico e pratico del contratto di società;

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d55191f4bd791f1f854f1a3

ad avviso del ricorrente la modifica dello statuto si innesta in una complessiva gestione finalizzata al perseguimento di un interesse particolare, non solo deviato rispetto allo scopo economico e pratico del contratto di società, ma anche foriero di conseguenze sfavorevoli per la stessa Delma.

Sotto altro profilo, ha censurato la violazione dell'art. 2247 C.c. che impone, in ogni caso, che l'esecuzione del contratto di società da parte dei soci avvenga nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., norme imperative espressione anche di principi costituzionali ed unionali che presidiano ogni fase contrattuale e che sono poste a tutela di interessi trascendenti quelli dei singoli soci, anche nella prospettiva della tutela dell'integrità dell'ordine pubblico economico e del capitale sociale della stessa compagine a beneficio dei creditori della stessa.

1.3.Con il secondo motivo ha lamentato la violazione del *quorum* deliberativo, ritenendo necessario il consenso unanime di tutti i soci per poter adottare decisioni che incidano sui diritti dei soci (come quella in esame che determinerebbe, di fatto, una diluizione della quota del ricorrente), a prescindere dalle previsioni statutarie in ordine alle maggioranze prescritte, in assenza di un interesse sociale; evidenzia, anzi, la contrarietà della delibera all'interesse sociale, in quanto volta a costituire un assetto di maggioranze iper qualificate che potrebbero condurre con elevato grado di probabilità alla paralisi della società, stante la storica conflittualità tra i soci Canton e Depaoli, tale da riverberarsi anche sotto il profilo gestorio, poiché l'attuale C.d.a. è composto da tre membri, di cui due sono i soci Canton e Depaoli.

In particolare, stante l'attuale assetto delle partecipazioni (35% Canton, 35% Depaoli e 30% Magosso), per effetto della modifica statutaria impugnata qualsiasi delibera assembleare presupporrebbe per la propria approvazione necessariamente il voto di entrambi i soci Canton e Depaoli, compromettendo irrimediabilmente i diritti sociali del socio Magosso, pur detenendo i soci Canton e Depaoli singolarmente una quota di capitale solo per il 5% superiore a quella del primo.

Con l'impugnata delibera, secondo la prospettazione del ricorrente, i soci Canton e Depaoli avrebbero indebitamente sterilizzato il suo voto riducendo una partecipazione di obiettiva consistenza (30%), prima rilevante e decisiva per l'assunzione delle deliberazioni, a quota simbolica, con ciò dilatando in modo irragionevole la maggiore quota di capitale nominale detenuta rispetto all'attore ed annientando ogni possibilità di sindacare il contenuto delle delibere.

Sotto altro profilo, ha lamentato l'omesso raggiungimento del quorum deliberativo per avere la socia Canton conferito procura per la partecipazione all'assemblea al socio Depaoli in conflitto di interessi con il rappresentato, il cui voto è stato determinante per l'assunzione della delibera.

In ordine al *periculum in mora* parte ricorrente ha allegato il pregiudizio derivante dalla mancata sospensione della delibera, comportante una illegittima compressione, definitiva ed irreversibile, dei suoi diritti partecipativi derivanti dalla quota sociale posseduta, impedendogli di avere alcuna incidenza sulle decisioni rilevanti per la vita sociale.

Ha evidenziato il pericolo derivante dalla sua estromissione di fatto dalla compagine attraverso una acquisizione ostile ed illegittima del capitale detenuto al di fuori del perimetro degli strumenti societari tipizzati, determinando anche una indebita riduzione del valore di mercato della sua partecipazione (che, in una condizione fisiologica, si assesterebbe ad un valore perlomeno di € 300.000), potendosi escludere

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d55191f4bd79f1f854f1a3

l'interesse di soggetti terzi all'acquisizione di una quota di minoranza (30%) in una società dove le delibere assembleari debbono essere assunte con il voto favorevole di almeno il 70% del capitale, detenuto dagli altri due soci.

1.2. Si è costituita Delma s.r.l. eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda stante la clausola compromissoria prevista dallo statuto della società, con cui vengono deferite agli arbitri tutte le controversie non risolte tramite conciliazione secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Padova e la conseguente inammissibilità del procedimento cautelare per assenza di autonoma rilevanza, in quanto proposto nell'ambito di un giudizio di merito improcedibile.

Nel merito, ha contestato la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora.*

Concesso termine per note, le parti hanno concluso come in atti.

2. L'eccezione di improcedibilità.

2.1. L'eccezione è infondata.

L'art. 31 dello Statuto di Delma s.r.l. prevede che tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, debbano essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Padova, con gli effetti previsti dagli artt. 38 – 40 d.ls. 5/2003. Ogni controversia che non sia risolta tramite la conciliazione, entro 90 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo convenuto dalle parti per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Padova, che provvederà alla nomina degli arbitri.

La condizione di procedibilità non rileva nella presente fase cautelare.

2.2.Quanto alla clausola compromissoria, secondo la disciplina di cui all'art. 35 co 5 del d.lgs. 5/2003 vigente *ratione temporis,* in caso di devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri spettava anche il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

Attualmente l'art. 838 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, prevede che in caso di devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri competa il potere di disporre, con ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 818 bis, la sospensione dell'efficacia della delibera, fatto salvo il disposto di cui all'art. 818 cpc.

Detta ultima disposizione prevede al secondo comma che, prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669 quinquies cpc.

La disposizione mira a garantire la tutela cautelare nel lasso di tempo che va dal momento della proposizione della domanda di arbitrato e la formazione dell'organo arbitrale, sicchè va riconosciuta la possibilità per la parte che impugna la delibera di ottenere la sua sospensione in via d'urgenza da parte del giudice che sarebbe stato competente a decidere il merito.

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d5519f4bd79f1f854f1a3

Analoga tutela era stata riconosciuta dalla giurisprudenza anche prima delle modifiche introdotte alla disciplina sull'arbitrato dal d.lgs 149/2022, essendo invalso nella vigenza dell'art. 35 d.lgs. 5/2003 l'orientamento secondo cui la devoluzione in arbitrato delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni societarie non ostava alla competenza concorrente del giudice ordinario in ordine al provvedimento cautelare di sospensione delle delibere in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale (Trib. Milano 7 marzo 2018; Trib. Roma 26 aprile 2018).

In difetto di costituzione dell'organo arbitrale- che nessuna delle parti ha dedotto essere già avvenuta- sussiste, pertanto, la competenza di questo Tribunale sulla richiesta di sospensione della delibera impugnata e il ricorso è ammissibile.

3. I presupposti della sospensione richiesta.

3.1.La misura cautelare invocata è finalizzata a tutelare la fruttuosità dell'azione di annullamento proposta, al fine di evitare che l'attore possa ricevere pregiudizio durante le more del processo volto alla invalidazione della delibera assembleare.

3.2.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto sono sorretti in parte da doglianze sovrapponibili.

Va premesso che la delibera impugnata era stata preceduta da delibera di identico contenuto - impugnata dal Magosso nel procedimento n.r.g. 10133/2025 davanti a questo Tribunale- la cui esecuzione è stata sospesa con ordinanza del 31.7.2025.

Quanto alla delibera impugnata nel presente procedimento, va rilevato che all'assemblea del 15/5/2025 risultano aver partecipato i tre soci Magosso, Depaoli e Canton e la delibera risulta essere stata assunta con il voto favorevole di Depaoli e Canton, rappresentanti complessivamente il 70% del capitale sociale. Il verbale è stato redatto da un notaio.

Risulta, pertanto, rispettato il *quorum* deliberativo previsto dall'art. 14,6 dello Statuto (prima delle modifiche contestate) per le delibere assunte con il metodo assembleare, ai sensi del quale l'assemblea "delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale", da adottarsi ai sensi dell'art. 12 dello statuto nel caso di delibere aventi ad oggetto le modiche statutarie (per effetto del richiamo all'art. 11.1, lett. d). Risulta inoltre che la delibera sostitutiva sia stata adottata secondo le formalità prescritte dall'art. 2480 c.c.

L'asserito conflitto di interesse che renderebbe invalida la partecipazione della socia Canton tramite il delegato socio Depaoli, invece, è stata genericamente allegata.

Sul punto, pertanto, il ricorso non ha pregio.

3.2.Quanto alla lamentato abuso di maggioranza, l'abuso della regola di maggioranza è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società , per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza *uti singuli* (così, Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387);

A tal fine è necessario che il voto determinante del socio (o dei soci) di maggioranza sia stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci oppure risulti in concre-

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d5519f4bd79f1f854f1a3

to preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. 20 gennaio 2011, n. 1361; Cass. 11 giugno 2003, n. 9353; Cass. 26 ottobre 1995, n. 11151).

Pur in assenza di uno specifico riferimento normativo, l'annullabilità delle delibere assembleari viziate da abuso del diritto è oramai pacifica in dottrina e in giurisprudenza ove sia ravvisabile la lesione dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c., applicabili anche nella fase di esecuzione del contratto di società.

La clausola generale di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto di società assurge a vero e proprio limite funzionale alla discrezionalità di cui gode la maggioranza, ove la decisione risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari per perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero per ledere i diritti del singolo partecipante (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4323 del 4/05/1994 Rv. 486482 - 01).

All'infuori dell' ipotesi dell'abuso, resta preclusa ogni possibilità di sindacato in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza ad esprimere il proprio voto (Trib. Roma, sent n. 15923/2015 pubbl. il 21/07/2015), poiché nell'ambito del diritto societario il principio di maggioranza è funzionale alla formazione della volontà sociale, processo entro il quale il dissenso della minoranza è una componente fisiologica.

Il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere di assemblee di soci non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei soci, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o statutarie, deve comprendere anche l'eccesso o abuso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante (Cass., 20 aprile 2001, n. 5889).

In tanto è ravvisabile il vizio di eccesso di potere vizio solo in quanto la delibera, anche se adottata nelle forme legali e con le maggioranze prescritte, risulti arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento, da parte dei soci di maggioranza, di interessi divergenti da quelli della società ovvero volutamente lesivi degli interessi degli altri soci, conseguendone pertanto che la tutela in esame è concedibile solo qualora la delibera non abbia una propria e autonoma giustificazione sulla base dei legittimi interessi dei soci di maggioranza e la finalità fraudolenta in danno della minoranza costituisca l'unica ragione della delibera, restando preclusa, fuori di una tale ipotesi, ogni possibilità di sindacato in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza ad adottare la decisione (Cass., 5 maggio 1995, n. 4923; Cass., 11 marzo 1993, n. 2958; Cass., 29 maggio 1986, n. 3628).

Sul piano probatorio, ricade su chi impugna la delibera l'onere di fornire la dimostrazione della effettiva sussistenza dell'abuso o dell'eccesso (Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2003, n. 6361), fermo restando che di regola abuso ed eccesso di potere non sono suscettibili di prova diretta, ma di una valutazione di tipo presuntivo, da cui, comunque, non si può prescindere.

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d55191f4bd79f1f854f1a3

3.3. Nella specie, la delibera impugnata risulta assunta in violazione di legge, poichè la modifica del *quorum* deliberativo prescritto, sia per l'adozione delle decisioni assunte con il metodo della consultazione scritta (art. 1.4 Statuto), sia per l'adozione delle delibere secondo il metodo assembleare (art. 14.6 dello Statuto), non appare funzionale e rispondente ad alcun interesse sociale e, per contro, appare lesiva dei diritti partecipativi del socio Magosso.

A seguito della modifica del *quorum* deliberativo, infatti, sia che si tratti di decisioni da assumersi con consultazione scritta, sia che si segua il metodo assembleare, il diritto di voto del socio di minoranza viene di fatto svuotato di contenuto, non potendo le decisioni essere assunte se non con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 70% del capitale sociale, quorum che corrisponde alla somma delle quote dei soci Depaoli e Canton, ex coniugi che in passato risultano essere stati animati da contrapposti interessi e solo nell'ultimo periodo sembrano aver ricomposto le loro divergenze.

Non è condivisibile la tesi di parte resistente, secondo la quale la percentuale indicata nella modifica statutaria non sarebbe riferibile al capitale sociale effettivo, ma a quello rappresentato in assemblea. La modifica statutaria è, infatti, chiara nel riferire la percentuale del 70% ai fini deliberativi al "capitale sociale" complessivo e non a quello presente in assemblea, poiché a tal fine sarebbero state necessarie le opportune specificazioni sul piano letterale. D'altronde se effettivamente i soci di maggioranza avessero voluto adottare una delibera con l'invocato contenuto ben avrebbero potuto, stante la pendenza di due procedimenti promossi dal socio Magosso, adottare una nuova delibera di modifica dello statuto dal diverso tenore letterale, mentre sono state adottate due delibere con il medesimo contenuto.

Di per sè, la clausola statutaria di una società che richieda una maggioranza rafforzata per le delibere riguardanti determinate materie non è illegittima, risultando spesso posta a tutela delle minoranze, onde garantire alle stesse un potere di interdizione allo scopo di conservare i rapporti di forza esistenti all'interno della società (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4967 del 14/03/2016 Rv. 639025 - 01).

Nella specie, tuttavia, il *quorum* deliberativo richiesto dalla modifica statutaria corrisponde, per l'appunto, alla somma delle quote dei soci Canton e Depaoli e solo il loro voto congiunto è in grado di garantire la formazione della maggioranza, circostanza che esclude di per sé qualsivoglia peso effettivo del voto del socio di minoranza, poiché anche in caso di voto convergente con uno degli altri due soci non verrebbe raggiunto il *quorum* deliberativo, per il quale è necessario il voto congiunto dei soci Canton e Depaoli.

Pur non sussistendo il diritto del socio di minoranza a incidere con un potere di veto sulle delibere assembleari, tuttavia non è consentita la sterilizzazione del suo diritto di voto al solo fine di ledere i suoi diritti partecipativi.

Parte resistente non è stata in grado di indicare l'interesse societario sotteso alla modifica statutaria apportata con la delibera impugnata, poiché l'asserita tutela "*dell'interesse sociale contro derive assembleari fondate su alleanze occasionali, che potrebbero determinare l'adozione di deliberazioni non ponderate o dannose per la società*" è in realtà una giustificazione non attendibile, essendo l'unica "alleanza" codificata dalla delibera, di fatto, quella necessaria tra i soci Canton e Depaoli, senza alcuno spazio per altre combinazioni di voto; non è quindi fondato l'assunto della resistente secondo cui la delibera potenzierebbe la posizione del socio Magosso, che, "in ipotesi di accordo con uno

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d5519f4bd79f1f854f1a3

degli altri due soci, può comunque concorrere validamente alla formazione della volontà assembleare".

3.4.Sussiste quindi il f*umus* della violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto di società, poiché la delibera impugnata, lungi dall'essere finalizzata a superare gli ostacoli all'efficienza assembleare derivanti dai dissidi tra i soci, non risulta avere altro scopo che quello di ledere i diritti partecipativi del socio Magosso.

3.5.In ordine alla valutazione comparativa del pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall'esecuzione della deliberazione impugnata e del danno che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione, deve ritenersi più grave il pregiudizio derivante al ricorrente dallo svuotamento – di fatto – del suo potere di voto in assemblea, rispetto al pregiudizio derivante alla società, atteso che, al contrario, il *quorum* richiesto rischia di determinare la paralisi assembleare tenuto conto dei conflitti che hanno caratterizzato in passato i rapporti tra i due soci di maggioranza, emergenti dalla documentazione in atti.

Nonostante il riferimento della norma all'esecuzione della delibera, secondo la giurisprudenza prevalente il provvedimento di sospensione può avere ad oggetto tutte le deliberazioni il cui contenuto dispositivo vincoli l'operatività sociale, dovendosi ritenere la disposizione di cui all'art. 2378, 3° e 4° comma, c.c. come riferibile in senso estensivo anche alla sospensione dell'efficacia delle deliberazioni impugnate, quando la deliberazione mantiene la potenzialità di continuare ad esplicare effetti giuridici, alla cui inibizione è finalizzata la richiesta di sospensione.

3.6. Trattandosi di procedimento in corso di causa, non deve essere emessa statuizione sulle spese, che saranno regolate unitamente al merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa,

Dispone in via cautelare la sospensione dell'efficacia della deliberazione assembleare di Delma s.r.l. del 15.5.2025

Spese al merito.

Si comunichi.

Venezia 10/11/2025

Il Giudice
dott. Innocenza Vono

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d5519f4bd79f1f854f1a3